

**Il presente testo è allegato alla DCC. N.112 del 2012**

***Regolamento comunale per il commercio al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata mediante distributori automatici -***

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Soggetti abilitati e qualifica necessaria

**TITOLO II - DISCIPLINA**

Art. 3 – Installazione di distributori automatici

Art. 4 – Locali adibiti esclusivamente alla vendita o alla somministrazione con apparecchi automatici

Art. 5 – Sostituzione di singoli distributori automatici

Art. 6 – Trasferimento, subingresso e cessazione

Art. 7 – Distributori automatici all'interno di locali ad opera di soggetti terzi

**TITOLO III – DISTRIBUTORI AUTOMATICI PARTICOLARI**

Art. 8 – Distribuzione automatica di alcolici

Art. 9 – Distribuzione automatica di tabacchi

Art. 10 – Distribuzione di quotidiani e periodici

Art. 11 – Distribuzione automatica di contraccettivi

Art. 12 - Distribuzione automatica per sole finalità di servizio

**TITOLO IV - OBBLIGHI E DIVIETI**

Art. 13 – Merceologie di cui è vietata la vendita o somministrazione automatica

Art. 14 – Collocazione dei distributori automatici

Art. 15 – Targhetta del referente

Art. 16 – Manutenzione

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Sanzioni

Art. 18 – Entrata in vigore

---

---

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 – Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina l'istallazione, su area pubblica o privata, di distributori automatici per la vendita di prodotti e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel territorio comunale di Assisi.
2. Si intendono per distributori automatici, gli apparecchi, comunque realizzati, che funzionano mediante introduzione di monete, carte bancomat o di credito, chiavette prepagate, corrispondenti al prezzo del prodotto scelto e provvedono automaticamente alla consegna della merce. E' equiparata alla distribuzione automatica l'istallazione di apparecchi utilizzabili previo acquisto di cialde, o altri analoghi dispositivi, dietro corrispettivo.
3. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 4, le disposizioni relative alla vendita per asporto di prodotti mediante distributori automatici si applicano anche alle ipotesi di somministrazione di alimenti e bevande con apparecchi automatici;
4. La distribuzione automatica di prodotti all'interno di abitazioni private, studi professionali ed uffici, diretta esclusivamente al personale che vi opera e senza possibilità di utilizzazione da parte di estranei, non è soggetta alle disposizioni di cui al presente regolamento.
5. Il presente regolamento non si applica alla distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, ai bancomat ed ad ogni altra ipotesi disciplinata da leggi speciali.

### **Art. 2 – Soggetti abilitati e qualifica necessaria**

1. L'istallazione di distributori automatici è consentita ad enti, privati e titolari di attività economiche o, con il consenso di questi, a soggetti terzi.
-

2. Possono installare distributori automatici di prodotti coloro che siano in possesso dei requisiti morali per l'esercizio del commercio di cui all'articolo 71 D.L.vo 59/2010 e non si trovino nelle ipotesi di preclusione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni (requisito antimafia).
3. I requisiti morali di cui al comma 1, devono essere posseduti:
4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
5. Nell'ipotesi di esercizio di distributori automatici di prodotti alimentari, comprese le bevande, oltre ai requisiti morali di cui al comma 1, il titolare dell'attività deve possedere il requisito professionale di cui all'articolo 71 comma 6 D.L.vo 59/2010;
6. In caso di società e di altri soggetti diversi dalle persone fisiche, il possesso del requisito di cui al comma 4 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta.

## TOLO II - DISCIPLINA

### **Art. 3 – Installazione di distributori automatici**

1. Ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, l'installazione di uno o più apparecchi automatici è soggetta ad apposita segnalazione. Alla medesima segnalazione è soggetto l'installazione di ciascun ulteriore apparecchio automatico o il suo trasferimento di sede da parte di soggetti che già esercitano l'attività.
2. La segnalazione di cui al comma 1, è effettuata facendo uso del modello ministeriale SCIA5 e consente l'inizio dell'attività dalla data di presentazione della segnalazione al Comune.

3. Nella segnalazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 D.L.vo 59/2010 , il settore merceologico e l'ubicazione, nonché allegata copia fotostatica di valido documento di identità e, trattandosi di cittadini extracomunitari, valido titolo di soggiorno, di tutte le persone che rendono e sottoscrivono le dichiarazioni.
4. L'installazione di apparecchi automatici su suolo pubblico o in aggetto su suolo pubblico necessita di previa concessione di occupazione. La concessione è allegata in copia alla segnalazione di cui al comma 1 e può avere durata massima di un anno salvo rinnovo. Non è consentita l'installazione di apparecchi automatici per la vendita di prodotti alimentari su suolo pubblico o in aggetto su suolo pubblico, o privato esterno ad immobili, ma aperto al pubblico
5. L'installazione di apparecchi automatici all'esterno di edifici pubblici e privati è comunque subordinata alla acquisizione dei titoli autorizzativi di natura urbanistica ed ambientale .
6. Per l'installazione di distributori automatici di alimenti e bevande è obbligo del titolare presentare notifica ai fini della registrazione dell'impresa all'azienda USL competente, allegando l'elenco esatto delle localizzazioni dove tali distributori sono collocati.

#### **Art. 4 – Locali adibiti esclusivamente alla vendita o alla somministrazione con apparecchi automatici**

1. Ai sensi dall'articolo 17, comma 4, del d.lgs. 114/1998, la vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita al dettaglio di vicinato, media o grande struttura a seconda della superficie di vendita utilizzata.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nell'ipotesi di somministrazione effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività, trova applicazione la

disciplina specifica della somministrazione di alimenti e bevande, anche ai fini della qualificazione occorrente.

3. L'esclusività dell'attività di distribuzione automatica non viene meno per la presenza nei locali di altre eventuali attività, quali apparecchiature da gioco, aventi carattere sussidiario, accessorio o comunque rispetto all'attività di distribuzione automatica.

#### **Art. 5 – Sostituzione di singoli distributori automatici**

La semplice sostituzione di distributori automatici, con altri nella medesima ubicazione, senza variazione della categoria di prodotti erogati, è soggetta a segnalazione con modello SCIA5.

#### **Art. 6 – Trasferimento, subingresso e cessazione**

1. Il subingresso nella titolarità di distributori automatici ed alla cessazione dell'attività di singoli distributori in sedi già indicate o dell'intera attività impresa sono soggette a segnalazione, da effettuarsi con modello SCIA5.
2. In caso di subingresso l'attività può essere continuata dall'avente causa dalla data di ricezione della segnalazione da parte del Comune.
3. La comunicazione di cessazione deve intervenire in data anteriore all'effettiva cessazione dell'attività del distributore.

#### **Art. 7 – Distributori automatici all'interno di locali ad opera di soggetti terzi**

1. L'installazione di distributori automatici all'interno o nelle aree private di pertinenza di esercizi commerciali, pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, uffici pubblici e privati aperti al pubblico, scuole, ospedali e case di cura, mense ed altri locali pubblici o aperti al pubblico ad opera di soggetti

---

diversi dal titolare dell'attività necessita di esplicito atto di assenso del titolare dell'attività presso la quale il distributore è installato che deve essere allegata al modello SCIA5 .

### TITOLO III – DISTRIBUTORI AUTOMATICI PARTICOLARI

#### **Art. 8 – Distribuzione automatica di tabacchi**

1. Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento, i distributori automatici di tabacchi debbono risultare conformi alle disposizioni speciali in materia ed essere dotati di sistema di lettura automatica dei documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione contenenti l'indicazione anagrafica dei consumatori.

#### **Art. 9 – Distribuzione di quotidiani e periodici**

1. L'installazione di distributori automatici di quotidiani e periodici è riservata ai titolari di autorizzazione ai sensi del d.lgs. 24 aprile 2001, n. 170, fatte salve le ipotesi di esenzione di cui all'articolo 3 del medesimo.

#### **Art. 10 – Distribuzione automatica di contraccettivi**

1. I distributori di contraccettivi possono essere installati in luogo pubblico o aperto al pubblico solo nelle immediate adiacenze delle farmacie o parafarmacie.

#### **Art. 11 - Distribuzione automatica per sole finalità di servizio**

1. L'installazione di distributori automatici, anche a pagamento, di detersivo monodose presso lavanderie automatiche o di prodotti, in piccole quantità, destinati ad essere utilizzati esclusivamente per il funzionamento di macchinari installati in attività artigianali, costituendo un servizio accessorio, non è soggetta alla disciplina dei distributori automatici.

### TITOLO IV - OBBLIGHI E DIVIETI

---

## Art. 12 – Merceologie di cui è vietata la vendita o somministrazione automatica

1. E' vietata la vendita con distributori automatici di armi, esplosivi, oggetti preziosi, pane, materiale pornografico, medicinali, ancorché compresi tra quelli di cui all'articolo 5 del d.l. 223/2006 (parafarmacie) e di ogni altro prodotto di cui la vendita al dettaglio o somministrazione sia vietata in assoluto o sottoposta a particolari prescrizioni o limitazioni che richiedono la presenza di apposito locale di vendita.
2. Nell'ambito dei poteri regolamentari generali comunali, al fine di una più efficace prevenzione dell'alcolismo è disposto il divieto di vendita e la somministrazione con apparecchi automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ancorché inferiore al limite di 1,2 gradi di cui alla l. 30 marzo 2001, n. 125.

## Art. 13 – Collocazione dei distributori automatici

1. E' vietata la collocazione di distributori automatici in ubicazioni per le quali vige divieto di fermata, su marciapiedi, in prossimità di curve e dossi o in altre posizioni di pericolosità alla circolazione veicolare o pedonale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, è vietato il posizionamento di distributori automatici:
  - a) su edifici di carattere storico-artistico, anche non sottoposti a specifico vincolo;
  - b) su edifici pubblici;
  - c) su piazze pubbliche dei centri urbani di Assisi e S.M. Angeli, e comunque su piazze pubbliche che insistono all'interno delle zone A del vigente strumento urbanistico;
  - d) **su suolo pubblico o di uso pubblico** a meno di duecentocinquanta metri lineari da chiese, conventi, edifici di culto e comunque su piazze, giardini o spazi aperti adiacenti, o limitrofi a detti luoghi;
  - e) **su suolo pubblico o di uso pubblico** a meno di cento metri da monumenti;



---

#### **Art. 14 – Targhetta del referente**

1. Ai fini di maggiore controllo e di garantire una maggiore tutela del consumatore ciascun distributore automatico deve recare una targhetta, ben leggibile, recante le generalità del soggetto autorizzato, gli estremi della comunicazione al comune ed il recapito telefonico cui far pervenire eventuali reclami per eventuale malfunzionamento dell'apparecchio.

#### **Art. 15 – Manutenzione**

1. E' fatto obbligo ai titolari dell'attività di distribuzione automatica di curare la puntuale manutenzione degli apparecchi automatici ed il loro corretto funzionamento.
2. E' fatto altresì obbligo ai medesimi soggetti di rimuovere dagli apparecchi automatici eventuali lesioni, scritte vandaliche, imbrattamenti, entro 48 ore dalla loro scoperta e comunque da quando ne viene fatta segnalazione dalla Polizia Municipale.
3. E' fatto obbligo ai titolari dell'attività di distribuzione automatica di collocare, presso ciascun distributore automatico, un apposito cestino portarifiuti, conforme alle disposizioni comunali in materia di arredo urbano, qualora nel raggio di trenta metri lineari dal distributore siano assenti cassonetti o cestini portarifiuti del servizio pubblico.

#### **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 16 – Sanzioni**

1. La violazione delle disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico, di disciplina igienico sanitaria, di polizia stradale, locale e di ornato è sanzionata secondo quanto previsto dalle relative norme di legge e regolamenti comunali..
-

- 
2. La violazione di ogni altra disposizione prevista dal presente regolamento, non già sanzionata da norme di legge, è punita ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 165/2000 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51.00 ad € 516.00.

### **Art. 17 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.

\*\*\*\*\*

---



CITTÀ DI  
ASSISI  
SERAPHICA CIVITAS



Assisi Patrimonio Mondiale